



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n.432, 23020 Lanzada SO – Tel. 0342-453243 Fax 0342-556385

www.comune.lanzada.gov.it

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Art. 1 – PREMESSA

1. Con il presente bando il Comune di Lanzada intende sostenere le attività commerciali ed artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.
2. Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un "fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;
3. Tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
4. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020";



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA E SOGGETTO GESTORE

1. La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di LANZADA nel Bilancio di Previsione 2021/2023, ammonta ad € 28.614,00 (ventottomilaseicentoquattordici/00).

2. Vista la Convezione, approvata dalla Giunta Unione in data 22.03.2021, sottoscritta dal Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco con il Soggetto gestore GAL Valtellina.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto, a sostegno delle spese di gestione nella misura massima del 35% delle spese ammesse, modulate secondo la tabella che segue e per l'ammontare massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento//00) per ciascuna impresa candidata e ammessa:

Calo di fatturato	Percentuale di contributo
Da 10% a 19,99%	20%
Da 20% a 33,32%	30%
Oltre il 33,33%	35%

2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante dall'iscrizione camerale.
3. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese operanti in ambito commerciale e artigianale nel territorio del Comune di LANZADA, identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti tre requisiti:

a) operanti a far data al giorno 1° gennaio 2020;
b) regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) che svolgano attività primaria o secondaria nei settori contraddistinti dalle seguenti macroclassi:

- 31 Fabbricazione di mobili;
- 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non;
- 43 Lavori di costruzione specializzati (edili; elettrici; idraulici; altri nca);
- 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli;
- 47. Commercio al dettaglio;
- 56. Attività dei servizi di ristorazione;
- 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale;
- 96 Altre attività di servizi per la persona.

d) che non sono in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali.

Art. 5 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI

Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del precedente articolo 3 riguardano l'erogazione di contributi a fondo perduto a valere su spese di gestione sostenute nel corso dell'anno 2020, quali:

- Fornitura di energia;
- Servizi di pulizia e sanificazione e acquisto di presidi;
- Fornitura di servizi di natura amministrativa e promozionale;
- Fornitura di servizi di telefonia e connettività;
- Altri servizi per la gestione nonché oneri e tributi di natura amministrativa (TARI, diritti e concessioni);
- Spese bancarie e oneri finanziari connessi ad affidamenti di cassa e rateali.

È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell'elenco delle voci finanziabili come previste Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020".

Art. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il presente bando e gli allegati A e B sono pubblicati sul sito del Lanzada, al link www.comune.lanzada.gov.it
2. Le domande per la presentazione della domanda di finanziamento devono essere costituite, pena l'esclusione, da:
 - a) Allegato A valido per la richiesta di finanziamento;
 - b) Relazione contenente la descrizione del calo di fatturato, delle spese sostenute, descritte come da allegato B, per le quali si richiede il contributo;
 - c) Copia del quadro VE modello IVA relativo al 2019/2020 o quadro LM Unico relativo al

2019/2020;

d) Giustificativi di spesa.

3. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, inderogabilmente a pena di esclusione a partire dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del Comune e fino alle ore 12,00 del 15 settembre 2021 attraverso modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo galvaltellina2020@legalmail.it completa di allegato A e B; i documenti di cui ai punti c) e d), ove non presenti nella PEC, dovranno essere depositati presso gli uffici comunali entro 7 giorni dalla data di invio della PEC.
4. Le domande, pena l'esclusione, devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
6. non potranno essere accolte le domande:
 - a. predisposte su modello difforme dall'allegato A al presente bando;
 - b. presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2;
 - c. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - d. non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
7. Il Comune di Lanzada e G.A.L. Valtellina: Valle dei Sapori s.c. a r.l. non assumono responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande saranno curati direttamente da G.A.L. Valtellina: Valle dei Sapori s.c. a r.l. come previsto dalla delibera della Giunta e Comunale.
2. Nel corso della fase istruttoria, G.A.L. Valtellina: Valle dei Sapori s.c. a r.l. procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 6 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove possibile e necessario, tramite PEC, potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni.
3. Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine di presentazione delle domande. L'amministrazione si riserva di superare la soglia massima di contributo prevista qualora a seguito dell'attività istruttoria, residuino risorse disponibili.
4. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande. La graduatoria finale sarà approvata con determina del Responsabile del Servizio.
5. La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
6. La graduatoria sarà pubblicata entro la fine di ottobre 2021. A partire dalla data di pubblicazione l'Amministrazione Comunale disporrà l'erogazione del contributo nei

tempi tecnici strettamente necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

Art. 8 – CONTROLLI

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Art. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento è Erica Pedrotti, Responsabile dell'Area Affari Generali/Tributi, tel. 0342 451114 interno 6– mail: erica.pedrotti@unionevalmalenco.gov.it
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

(Regolamento

Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lanzada, telefono: 0342 453243 indirizzo di posta elettronica: info@comune.lanzada.gov.it
PEC: protocollo@pec.comune.lanzada.gov.it
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Lanzada è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Lanzada.

7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

Art. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Lanzada che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Lanzada, 12.07.2021

Il Responsabile del servizio Affari Generali/Tributi
Erica Pedrotti

*Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*